

**Quesito: Estensione partecipazione alla gara a tutti gli operatori economici idonei a svolgere servizi di ingegneria e architettura.**

Codesta Amministrazione ai fini dell'â€™affidamento dei SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'â€™INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DEL CENTRO ABITATO DEL SERBATOIO IDRICO E DELLE STRADE S.P. MONTEFORTE â€“ ROCCADASPIDE E S.C. ORTO DELLE CASTAGNE ha limitato, al punto 3.2.3 del disciplinare di gara, la partecipazione alla gara ai soggetti che hanno svolto servizi di *progettazione definitiva; progettazione esecutiva; direzione dei lavori o coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*, escludendo di fatto tutti gli altri servizi di ingegneria ed architettura dalla direzione lavori, al collaudo.

Si evidenzia che sia la precedente normativa che quella vigente in materia di Opere Pubbliche non pone alcuna limitazione in materia ricomprendendo tutti gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'â€™articolo 3 della direttiva 2005/36/CEâ€ e che dimostrano requisiti di capacitÃ economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

Infatti, In tema di attualitÃ , la linea Guida n. 1 che determina le â€œModalitÃ di affidamento dei servizi di Ingegneria ed architetturaâ€ definisce che *â€œil primo elemento caratterizzante la disciplina in esame Ã quello per cui non sono consentite modalitÃ di affidamento dei servizi di cui all'â€™art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L'â€™art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, l'â€™affidamento di attivitÃ di progettazione, direzione lavori, direzione dell'â€™esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivitÃ di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decretoâ€*, e ciÃ² al fine di consentire in ossequio ai princÃ pi di proporzionalitÃ e di concorrenza la massima partecipazione alle gare. Cfr 2.2.2 del link di seguito ([file:///C:/Users/Raf/Downloads/aggLinee%20guida%20n.%201%20\\_testo%20in%20consultazione.pdf](file:///C:/Users/Raf/Downloads/aggLinee%20guida%20n.%201%20_testo%20in%20consultazione.pdf))

Peraltro, per alcuni servizi, quali i collaudi, lâ€™Anac con determinazione n.2 del 25 Febbraio 2009 aveva giÃ chiarito che anche queste attivitÃ a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 rientrano tra i servizi di ingegneria, non precludendo, quindi, lâ€™accesso alla partecipazione di gare di qualsiasi genere nel campo dei servizi di ingegneria ed architettura. **Cfr link di seguito.**

**<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=3705>**

Si chiede, alla luce di quanto sopra esposto, lâ€™estensione della partecipazione alla predetta gara di tutti i soggetti aventi i predetti requisiti